

## AGGIORNAMENTO DELLE PRINCIPALI VERTENZE GIUDIZIALI

### PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

#### CONTRIBUZIONE DIPENDENTI ISCRITTI INPDAP

Le società del Gruppo hanno in forza dipendenti iscritti ai fini previdenziali sia all'INPDAP sia all'INPS. Alcune aliquote contributive differiscono in maniera significativa per gli iscritti all'uno o altro ente; tra queste rientra la cd. contribuzione CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) per la quale, per gli iscritti INPDAP, risulta superiore di 3,72 punti percentuali rispetto agli iscritti INPS. In assenza del completamento dell'iter normativo in tema di armonizzazione delle aliquote previdenziali e contributive tra i diversi Istituti, le società del Gruppo hanno deciso che dal mese di novembre 2002 avrebbero proceduto al versamento del contributo CUAF secondo le aliquote più favorevoli. D'altra parte la questione giuridica sottostante è assai dubbia: sul tema la circolare INPS n. 103 del 16 giugno 2002 ha ribadito che, in attesa dei chiarimenti richiesti al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero del Lavoro, l'aliquota applicata al personale iscritto all'Inpdap del 6,20%, ridotta al 4.15% per l'anno 2011 (pur rimanendo inalterato il differenziale, rispetto agli iscritti INPS di 3,72 punti percentuali), è da considerarsi provvisoria.

L'assenza di un intervento legislativo e il negativo e prolungato andamento giudiziario delle cause intraprese hanno indotto il Gruppo ad intraprendere le azioni per la soluzione del contenzioso, anche attraverso il riconoscimento del debito, nonché, a partire dal mese di dicembre 2012, a corrispondere l'aliquota CUAF con quanto richiesto dall'INPS.

Infine nel mese di dicembre 2013 le Società del Gruppo hanno proceduto al deposito di un atto di rinuncia irrevocabile a tutti i giudizi ancora pendenti.

### PROBLEMATICHE FISCALI

#### VERIFICA FISCALE SU SAO

Nel mese di ottobre 2008, la competente Agenzia delle Entrate ha notificato alla società due avvisi di accertamento con i quali sono state rettificate, tra l'altro, le dichiarazioni dei redditi agli effetti dell'IRES per i periodi di imposta 2003 e 2004. I rilievi contestati derivano dall'applicazione dell'art. 14, comma 4 bis della L. 24 dicembre 1993 n. 537.

I ricorsi presentati dalla Società sono stati riuniti dalla Commissione Tributaria di Terni che nel mese di maggio 2009 ha accolto l'istanza di sospensione presentata da SAO e nel mese di novembre 2009 ha sospeso il giudizio sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4 bis della L. 24 dicembre 1993 n. 537 posto a base dell'accertamento.

La Corte Costituzionale, con decisione del mese di marzo 2011, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale e ha rimesso la decisione alla Commissione Tributaria di Terni. Nel mese di gennaio 2013 la Commissione ha accolto i ricorsi presentati da SAO ed ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dalla Società.

Il 24 febbraio 2014 si è tenuta l'udienza di discussione dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate alla Commissione Regionale dell'Umbria. Attualmente si è in attesa del deposito della sentenza.

In aggiunta a quanto sopra illustrato si informa che nel novembre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha altresì notificato alla società, nonché alla precedente Capogruppo EnerTAD S.p.A., l'avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'IRES per il periodo di imposta 2004, per un importo a carico della società di € 2,3 milioni, per imposte, al netto delle eventuali sanzioni. I rilievi contestati derivano dall'applicazione dell'art. 14, comma 4 bis della L. 24 dicembre 1993 n. 537.

Le ragioni di SAO sono state riconosciute sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che da quella Regionale. Nel mese di febbraio 2013 l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione e la società si è costituita in giudizio.

Si reputa che gli atti dell'Agenzia delle Entrate sopra citati siano illegittimi, ritenendo remoto il rischio di pagamento dell'intera somma di cui comunque si farà carico il precedente azionista (EnerTAD ora Erg Renew) sulla base delle garanzie rilasciate nel contratto di compravendita delle azioni della controllante diretta A.R.I.A. S.r.l., già Tad Energia Ambiente S.p.A., ribadite dal lodo assunto dal Collegio Arbitrale.

Si evidenzia altresì per completezza che nel gennaio 2009 la società ha impugnato il provvedimento prot. n. 2008/27753 del 27 novembre 2008 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha sospeso l'erogazione di un rimborso IVA richiesto dalla società e relativo al periodo di imposta 2003. Tale rimborso, del valore di € 1,3 milioni, è stato riconosciuto dall'Amministrazione Finanziaria, ma, ne è stata sospesa l'erogazione in via cautelare in ragione degli accertamenti di cui sopra. La Commissione Tributaria, con sentenza resa a seguito dell'udienza tenuta nel marzo 2010, ha accolto il ricorso proposto dalla società, annullando il citato provvedimento avverso la citata sentenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto atto di appello nel settembre 2010: il relativo giudizio è in corso. Si evidenzia che il credito oggetto del citato rimborso IVA è stato ceduto, a titolo oneroso, nel luglio 2010. Il cessionario ha presentato ricorso con contestuale istanza di discussione in pubblica udienza per l'annullamento del provvedimento 73747/2011 con cui la Direzione Provinciale di Terni dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato non accoglibile la cessione di detto credito IVA da SAO al cessionario medesimo. Con sentenza 52/04/12, emessa il 3 ottobre 2011 e depositata il 26 marzo 2012, la Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, compensando le spese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione e la Società si è costituita in giudizio.

#### VERIFICA FISCALE SU ARSE

In data 14 giugno 2012 è stato consegnato alla società un Processo Verbale di Constatazione elevato dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Roma a esito di una verifica fiscale finalizzata al controllo del corretto utilizzo del regime di sospensione da imposta previsto dai depositi fiscali IVA, di cui all'articolo 50 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 ("Depositi IVA"), relativamente a taluni beni

importati dalla Società negli anni 2009, 2010 e 2011.

I verificatori, in ragione di un asserito utilizzo abusivo del predetto regime da parte della Società, contestano alla Società un omesso versamento di IVA all'importazione – per gli anni 2009, 2010 e 2011 - pari a complessivi € 16.198.714,87.

In data 6 agosto 2012 la Società ha presentato memoria difensiva ai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 in merito a rilievi contenuti nel suddetto Processo Verbale di Costatazione.

La tematica relativa ai concetti di simulazione del deposito e introduzione dei beni è particolarmente nota e dibattuta ed è stata oggetto di numerosi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Dogane, nonché di diversi interventi legislativi.

La società ritiene che tutte quante le condizioni di fatto e di diritto previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei Depositi IVA, così come interpretate dai competenti organi amministrativi, siano state pienamente soddisfatte e che pertanto il predetto Processo Verbale di Costatazione sia infondato.

Con riguardo alla tematica dei Depositi IVA, si segnala inoltre che, con riferimento al caso particolare delle prestazioni di servizi relative a beni custoditi presso i Depositi IVA (fattispecie prevista dalla lettera h) dell'art. 50- bis del decreto legge n. 331/1993), l'art. 34, comma 44, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha di recente modificato l'art. 16, comma 5-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (norma di interpretazione autentica della lett. h) dell'art. 50-bis, citato) prevedendo, per tale fattispecie, che si debba ritenere definitivamente assolta l'IVA qualora all'atto dell'estrazione della merce dal Deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato risultino correttamente poste in essere le norme previste dal comma 6 dell'art. 50 bis del decreto legge 331/93, ovvero siano correttamente applicate le procedure di reverse charge di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

#### **VERIFICA FISCALE SU GORI**

Nel corso del 2011 l'Agenzia delle Entrate ha svolto una verifica ispettiva che ha riguardato l'esercizio 2008. Al termine del controllo, gli ispettori hanno contestato alla Società maggiori imposte da versare per un importo di circa € 1 milione (oltre sanzioni e interessi).

Come diretta conseguenza della verifica fiscale sopra riportata, sono stati notificati alla società: (i) un avviso di accertamento nel mese di dicembre 2012 relativo all'esercizio 2007 con il quale sono stati contestati maggiori imponibile IRES per € 3.902 mila, IRAP per € 2.816 mila e IVA per € 97 mila. Avverso i rilievi effettuati la Società, in data 13 febbraio 2013, ha presentato istanza di accertamento con adesione: l'adesione è stata perfezionata nel mese di maggio ed il relativo onere ammonta a € 1.249 mila; (ii) un avviso di accertamento nel mese di agosto 2013 relativo all'esercizio 2008 con il quale sono stati contestati maggiori imponibile IRES ed IRAP per € 2.569 mila e IVA per € 570 mila. La Società ha chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi oggetto di accertamento che ammontano complessivamente ad € 1.393 mila; (iii) in data 28 gennaio 2014, un ordine di servizio della DRE Campania che comunica l'apertura di una verifica generale per l'anno 2010 ed una verifica mirata per gli anni 2011 e 2012.

#### **VERIFICA FISCALE SU ARIA (EX EALL)**

In data 17 febbraio 2012 è stata aperta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Terni – a carico di EALL una verifica generale (IRES, IRAP e IVA) per gli anni 2010/2011 fino alla data di incorporazione in ARIA. Nel corso della verifica è stata richiesta un'estensione all'annualità 2009 per l'IVA.

In data 26 aprile 2012 è stato notificato ad A.R.I.A. S.r.l., in qualità d'incorporante di EALL, un processo verbale di constatazione che contiene i segue rilievi:

- deduzioni Tremonti ter;
- indebita detrazione Iva sullo smaltimento di ceneri e scorie.

Per quanto riguarda il primo rilievo, i verificatori hanno evidenziato l'erronea imputazione al periodo 2009 di un componente negativo di reddito, ma ne hanno riconosciuto allo stesso tempo la competenza per il periodo d'imposta 2010.

A giudizio della società il rilievo in esame non fa emergere nessuna maggiore imposta in quanto i maggiori versamenti effettuati per il periodo d'imposta 2009 coprono ampiamente le maggiori imposte accertate. Si ricorda infatti che l'agevolazione Tremonti ter è stata oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguardava la cumulabilità della stessa con i certificati verdi e CIP6, in forza di questa prima interpretazione l'agevolazione era stata in un primo momento esclusa e di conseguenza si era proceduto a effettuare maggiori versamenti.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, i verificatori hanno contestato alla società l'illegittima detrazione negli esercizi 2009, 2010 e 2011 di parte dell'IVA relativa a prestazioni ricevute aventi ad oggetto lo smaltimento di scorie e ceneri; in pratica la società ha ricevuto fatture con esposta un'aliquota IVA ordinaria in luogo di quella agevolata. A seguito della notifica, avvenuta nel corso degli esercizi 2012 e 2013, degli avvisi di accertamento relativi all'IVA per le annualità 2009, 2010 e 2011, la società ha proceduto, nel corso dell'esercizio 2013, al pagamento della maggiore imposta accertata e delle sanzioni in misura ridotta, per un importo complessivo pari ad € 844 mila.

#### **VERIFICA FISCALE SU ACEA DISTRIBUZIONE**

In conseguenza della verifica generale aperta in data 19 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha notificato ad ACEA Distribuzione un Processo Verbale di Costatazione in data 23 maggio 2013.

I rilievi contestati riguardano le imposte IRES, IRAP e IVA per un ammontare complessivo di circa € 1,5 milioni. Nello stesso PVC veniva effettuata una segnalazione per gli anni dal 2008 al 2012 sul trattamento tributario di alcune poste già oggetto di rilievo e aventi una valenza pluriennale.

In data 14 agosto 2013 la DRE del Lazio – Ufficio Grandi Contribuenti -, sulla base della segnalazione inserita nel PVC, ha inoltrato una comunicazione alla società volta a ottenere chiarimenti in merito al trattamento tributario delle fattispecie oggetto della segnalazione per il periodo d'imposta 2008. In data 23 settembre 2013 la società ha quindi depositato presso gli uffici della DRE le memorie difensive con allegata documentazione di supporto.

Nelle date del 23 e 30 dicembre 2013 la DRE del Lazio ha proceduto alla notifica degli avvisi di accertamento relativi all'esercizio 2008; in tali avvisi si contestano maggiori deduzioni

per un imponibile sia IRES sia IRAP di € 280 mila e una maggiore detrazione di Iva per € 56.000. Avverso tali avvisi di accertamento la società ha presentato istanza di accertamento con adesione.

## **VERIFICA DOGANALE SU VOGHERA ENERGIA VENDITA IN LIQUIDAZIONE**

In data 20 agosto 2013 l'Agenzia delle Dogane di Pavia ha notificato a Voghera Energia Vendita un processo verbale di constatazione nel quale è stata rilevata la mancata dichiarazione, e conseguentemente il mancato versamento, di accise e addizionali sull'energia elettrica per il periodo 2008 – 2011 per un ammontare complessivo di € 12.532 mila. Nello stesso PVC veniva segnalata la mancata contabilizzazione dell'IVA sulle accise per € 2.524 mila.

In data 4 ottobre 2013 la società procedeva, ai sensi dell'art. 12 della Legge 212/2000, al deposito di memorie difensive, ricostruendo puntualmente le operazioni eseguite negli esercizi oggetto di verifica e depositando copiosa documentazione a supporto.

L'Agenzia delle Dogane, nonostante la ricostruzione puntuale della fatturazione effettuata nelle memorie, procedeva in data 14 febbraio 2014 alla notifica di un avviso di pagamento per mancato versamento di accise ed addizionali sull'energia elettrica per i periodi che vanno dal 2008 al 2011 per complessivi € 10.931 mila oltre interessi per € 941 mila e un provvedimento di irrogazioni di sanzioni amministrative. La società, non ritenendo dovute le somme oggetto di accertamento, provvederà a porre in essere tutte le attività difensive ritenute necessarie.

## **ALTRE PROBLEMATICHE**

### **ACEA ATO5 - TARIFFE**

Con riferimento alla complessa e articolata questione tariffaria che vede contrapposte ACEA Ato5 e l'Autorità d'Ambito si informa che:

- il ricorso presentato dall'Autorità d'Ambito per l'annullamento del Decreto n. F66 dell'8 marzo 2012 "Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato applicabile per l'anno 2012 nell'ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone" emanato dal Commissario *ad acta* nonché per l'annullamento, con motivi aggiunti, della Relazione presentata dal medesimo Commissario nel giugno 2012 sullo stato di avanzamento dei lavori è stato discusso nel merito nell'udienza del 27 novembre 2013: il TAR Lazio - Sez. Latina – con sentenza n. 907/2013 - ha accolto in parte il ricorso originario limitatamente alla parte relativa al criterio dell'adeguata remunerazione del capitale investito, dichiarando nelle parti rimanenti il ricorso originario inammissibile, infondato ed improcedibile e dichiarando, altresì, in toto inammissibili i motivi aggiunti. Si precisa che in riferimento alla quota di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011, la Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone ha inviato all'AEEGSI una comunicazione con la quale risulta non dovuta alcuna restituzione in quanto "le detrazioni degli importi (valutati ndr) dalla quota remunerazione capitale, riproporzionate per il periodo di riferimento determina un importo da rimborsare negativo....".

- in data 31 luglio 2013 l'Autorità d'Ambito ha presentato il ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della relazione conclusiva del Commissario *ad acta* del 30 maggio 2013 recante la determinazione dei conguagli e dei livelli di servizio con riferimento al periodo di gestione 2006-2011 e alla revisione del piano triennale 2011-2013. Il 10 settembre 2013 l'Autorità ha depositato formale rinuncia all'istanza cautelare richiesta nel medesimo ricorso e, alla data odierna, si è in attesa della fissazione dell'udienza di merito. Nel mese di dicembre 2013 la Società ha formalmente diffidato l'Autorità a dare integrale esecuzione, entro e non oltre trenta giorni, alla determinazione del Commissario *ad acta* del 30 maggio 2013.

### **ACEA ATO5 - DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO PER IL RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DALL'ATTO TRANSATTIVO DEL 2007**

Relativamente al credito di € 10,7 milioni per maggiori costi sostenuti nel periodo 2003 – 2005, di cui all'Accordo transattivo del 27 febbraio 2007, in data 14 marzo 2012 ACEA Ato5 ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito riconosciuto alla Società dall'A.ATO.

Il Tribunale di Frosinone, accogliendo il ricorso, ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 222/2012, immediatamente esecutivo, il quale è stato notificato all'Ente d'Ambito in data 12 aprile 2012.

L'AATO, con atto del 22 maggio, ha notificato opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del decreto opposto e, in via cautelare, la sospensione della sua provvisoria esecuzione. Altresì, in via riconvenzionale, ha formulato domanda di pagamento dei canoni concessori, per € 28.699.699,48.

ACEA Ato5 ha provveduto a costituirsi nel citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contestando le domande avversarie e formulando a sua volta domanda riconvenzionale di pagamento dell'intero ammontare dei maggiori costi sostenuti dal Gestore e originariamente richiesti, pari complessivamente a € 21.481.000,00.

A seguito dell'udienza del 17 luglio 2012, il Giudice - con Ordinanza depositata il 24 luglio - ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rinviando la trattazione nel merito della questione.

Il Giudice ha altresì respinto la richiesta di concessione di ordinanza di pagamento dei canoni concessori presentata dall'A.ATO.

E' stata fissata al 21 novembre 2014 l'udienza per la decisione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.

### **GORI - CONTENZIOSO PER FORNITURE IDRICHE**

#### **ARIN**

Sono pendenti numerosi giudizi che vedono contrapposte GORI e A.R.I.N. S.p.A. (oggi Azienda Speciale ABC) relativamente al costo delle forniture idriche erogate in favore dell'A.T.O. n. 3.

L'ABC opera, ovviamente, nel territorio del Comune di Napoli ed è l'azienda speciale del medesimo Comune che ha sostituito l'A.R.I.N. S.p.A.. Il Comune di Napoli ricade nel territorio dell'A.T.O. n. 2 "Napoli-Volturno" della Regione Campania.

L'ABC – in ragione di antiche concessioni – utilizza fonti di approvvigionamento proprie (Acquedotto del Serino nell'A.T.O. n. 1 della Regione Campania, e il campo pozzi di Casalnuovo nell'A.T.O. n. 2 della Regione Campania) e acquista inoltre acqua dalla Regione Campania.

Attualmente, l'ABC provvede direttamente a fornire acqua all'ingrosso ad alcuni Comuni, a GORI e alla stessa Regione.

La materia del contendere consiste nel fatto che ABC applica ai sub-fornitori una tariffa più alta di quella regionale di circa tre volte; infatti la tariffa regionale è pari a 0,1821 €/mc mentre quella di ABC è di 0,47376 €/mc (dal 1/01/2013: 0,497922 €/mc).

ABC dovrebbe invece tariffare l'acqua all'ingrosso distribuita nel rispetto del principio comunitario e nazionale (cfr., da ultimo, le disposizioni in materia dell'AEEG del c.d. "orientamento dei costi" e, cioè, con lo scopo di recuperare esclusivamente i soli "costi effettivi" sostenuti per la distribuzione dell'acqua anche in considerazione del fatto che ABC non avrebbe titolo di vendere l'acqua all'ingrosso.

Tale difformità discende dal fatto che non è stata ancora fissata, a norma di legge, la tariffa relativa alle forniture interambito (compito della Regione Campania e delle Autorità d'Ambito). A tal riguardo, si precisa che l'art. 11 della Legge Regionale n. 14/1997 (legge attuativa della Legge Galli) dispone che: *"Eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di A.T.O. diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all'uso comune di infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni tra gli Enti d'ambito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale"*.

Ovviamente tale situazione comporta un aggravio di costo sulla tariffa del S.I.I. dell'A.T.O. n. 3 con ripercussioni sugli utenti dei comuni ricadenti nel medesimo A.T.O.

Le considerazioni sopra esposte sono state ampiamente riportate e discusse in una Conferenza di Servizi indetta allo scopo dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, nell'ambito della quale si è valutato – all'esito di apposita istruttoria tecnica - che i costi di gestione delle opere di adduzione sono nettamente inferiori alla tariffa praticata da ABC.

#### REGIONE CAMPANIA

Con la delibera n. 171 del 3 giugno 2013, la Giunta Regionale della Campania ha posto le basi per la definitiva risoluzione del contenzioso tra Regione (e la sua concessionaria Acqua Campania S.p.A.), l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e GORI; specificatamente, con tale delibera sono stati determinati i principi per la stipula di un accordo, che i soggetti citati hanno poi sottoscritto in data 24 giugno 2013, nel quale:

- (i) vengono normalizzati i rapporti mediante riconoscimento ed applicazione delle tariffe regionali per le forniture di acqua all'ingrosso e per i servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue presso gli impianti regionali;
- (ii) viene accertato il debito complessivo di GORI verso la Regione riducendolo in applicazione delle specifiche previsioni della legge finanziaria regionale 2012 e prevedendo un conseguente piano di rientro ventennale (non oneroso per i primi dieci anni ed oneroso a partire dall'undicesimo anno con interessi fissati nella misura di quelli legali previsti al momento della sottoscrizione dell'accordo) che verrà supportato anche da un graduale piano di recupero dei conguagli tariffari maturati da GORI nei pregressi esercizi;

(iii) viene ridotto, altresì, contestualmente al debito di GORI e per un equivalente importo, anche l'ammontare complessivo dei predetti conguagli tariffari che si attestano, a tutto il 31 dicembre 2011, a € 109,5 milioni (quota Gruppo € 40,6 milioni). Con tale accordo viene superato tutto il contenzioso in essere tra la Regione Campania e la sua concessionaria Acqua Campania, da un lato, e l'Ente d'Ambito e GORI dall'altro.

#### GORI – CONTENZIOSO CON IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO

Il Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno otteneva, il 29 marzo 2011, decreto ingiuntivo n. 371/2011 emesso dal TAR Campania – Napoli, con il quale si ingiungeva l'Ente d'Ambito e GORI a pagare, in solido fra loro, la somma di € 5,5 milioni, oltre accessori, al Commissario Delegato a titolo di somme dovute a titolo di quota parte dei finanziamenti posti a loro carico per effetto del Protocollo d'Intesa stipulato in data 19 marzo 2004, tra il medesimo Commissario delegato, la Regione Campania, l'Ente d'Ambito e GORI. Seppure è stata proposta regolare opposizione, il TAR Campania – Napoli, con sentenza n. 6003 del 21 dicembre 2011, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 371/2011.

Conseguentemente, l'Ente d'Ambito e GORI proponevano ricorso in appello al Consiglio di Stato che, in data 24 aprile 2012, emanava l'ordinanza n. 1620/12 con la quale sono stati sospesi gli effetti della sentenza impugnata fino alla decisione del merito. Allo stato, il Commissario delegato non ha ancora chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del merito.

#### A.R.I.A. - COSTO EVITATO DEL COMBUSTIBILE (CEC)

Nel gennaio 2013, la società ha presentato ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) del 20 novembre 2012, recante "Nuove modalità per la determinazione della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento Cip 6/92 e determinazione del valore di conguaglio del CEC per il 2011", nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, inclusi la proposta dell'AEEG adottata con delibera PAS 9/10, della nota prot. n. GSE/P20120233904 dal GSE del data 21/12/2012, ricevuta il 3 gennaio 2013, ed avente ad oggetto l'"Aggiornamento dei prezzi relativi all'energia elettrica ceduta al GSE negli anni 2010, 2011 e 2012 nell'ambito di convenzioni di cessione destinata di cui al Provvedimento CIP n. 6/92", nonché della Procedura di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 novembre 2012, pubblicata dal GSE in data 25 gennaio 2013. La determinazione del CEC operata con tale Decreto Ministeriale, che ha determinato una contrazione del prezzo di vendita dell'energia in regime di CIP 6/92 a decorrere dal 2010, è stata ritenuta, dalla società e da altri operatori, illegittima sotto diversi profili che investono, tra gli altri, la violazione del legittimo affidamento degli operatori nella stabilità delle condizioni economiche dei CIP 6/92 anche con particolare riferimento alle cosiddette "iniziative prescelte", nonché la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici e del diritto. La società, nel luglio 2013, ha proposto ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento

del D.M. 24 aprile 2013 recante "Determinazione, per l'anno 2012, del valore di conguaglio della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento Cip 6/92" e dei provvedimenti conseguentemente assunti dalla Cassa Conguaglio del Settore Elettrico e da GSE.

Si rammenta inoltre che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con Parere 535/2012/EEL del 13 dicembre 2012, ha avanzato una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico ("MSE") per la definizione delle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del Costo Evitato di Combustibile ("CEC"), di cui al Provvedimento CIP 6/92, tenendo conto di alcune evoluzioni registrate nei mercati del gas. In sintesi, nella proposta, si prevede che:

- la componente relativa al valore della materia prima gas naturale (CECgas) sia calcolata sulla base del valore del gas scambiato ai fini del bilanciamento;
- la componente relativa ai costi di trasporto (CECtrasp), sia rivista al netto della quota relativa ai corrispettivi di trasporto in entrata nella rete gas e dei corrispettivi variabili applicati ai volumi immessi;
- la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CECcom) sia espunta.

I criteri di aggiornamento di cui alla citata proposta non si applicano, per quanto disposto dal citato D.M. 24 aprile 2013, al conguaglio 2012.

Il legislatore è inoltre intervenuto, con il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 ("Decreto del Fare") sulle modalità di aggiornamento del Costo Evitato di Combustibile, a decorrere dall'annualità 2013, il citato decreto 69/2013 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98, nella quale si rinvia ai contestati parametri di cui al D.M. 20 novembre 2012.

In particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto, modificando i criteri di determinazione del valore acconto e conguaglio per l'anno 2013, stabilisce che "restano ferme le modalità di calcolo della componente di trasporto, nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280". La società, nel mese di ottobre 2013, ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti nel quale le censure di legittimità contenute nel ricorso principale e in quello dei primi motivi aggiunti di cui sopra, sono state convertite in censure di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 41, 111 e 117 1° comma, della Costituzione.

### **GIUDIZIO E.ON. PRODUZIONE S.P.A. CONTRO ACEA, ACEA ATO2 E ACEAELECTRABEL PRODUZIONE**

È stato introdotto da E.ON. Produzione S.p.A., in qualità di successore di Enel di alcune concessioni di derivazione di acque pubbliche delle sorgenti del Peschiera per la produzione di energia, per ottenere la condanna delle convenute in solido (ACEA, ACEA Ato2 e AceaElectrabel Produzione) alla corresponsione dell'indennità di sottensione (ovvero al risarcimento del danno per illegittima sottensione), rimasta congelata a quella convenuta negli anni '80, nella misura di € 48,8 milioni (oltre alle somme dovute per gli anni 2008 e successivi) ovvero ed in via subordinata al pagamento della somma di € 36,2 milioni.

In conseguenza dell'avvenuto deposito innanzi al TRAP, competente

per il giudizio in discorso, della CTU sui valori della sottensione per derivazione, e conseguente riduzione della produzione idroelettrica, e degli indennizzi spettanti, il giudice delegato ha rinviato all'udienza del 3 ottobre 2013 nella quale sono state depositate memorie concernenti pagamenti parziali dei canoni rimasti sospesi. All'udienza del 9 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'elaborato peritale evidenzia un calcolo secondo cui le pretese azionate in giudizio, quand'anche fondate – il che è dubbio, perché i documenti contenenti i parametri di misura dell'indennizzo sono giudicati ancora vigenti ed efficaci – andrebbero grandissimamente ridimensionate, riducendosi sostanzialmente all'importo dei conguagli già stimati dal Gruppo.

### **ARBITRATO VIANINI LAVORI**

L'arbitrato proposto dalla Vianini Lavori S.p.A. (in ATI con la francese STEREAU) si è concluso nel mese di marzo 2013: il Collegio Arbitrale ha ritenuto parzialmente fondate le domande della Vianini (€ 4,2 milioni oltre rivalutazione e interessi) ma ha accolto integralmente la domanda riconvenzionale di ACEA Ato2 per danni da inadempimento: il saldo netto risulta essere a favore di ACEA Ato2. Il Collegio ha altresì deciso sulla compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

### **GIUDIZIO ACEA/SASI**

Con sentenza 6/10 il TRAP ha accolto la domanda di risarcimento danni da illegittimo prelievo di acqua dal fiume Verde, intentata da ACEA nei confronti della Società Abruzzese per il Servizio Integrato S.p.A. (SASI) riconoscendo a favore di ACEA, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 9 milioni, oltre interessi, con decorrenza 14 giugno 2001 e fino al 30 luglio 2013.

La sentenza, che non è provvisoriamente esecutiva, è stata impugnata dal SASI avanti il TSAP e ACEA ha interposto appello incidentale. Con sentenza non definitiva n. 117/13 dell'11/06/13 il TSAP, accogliendo uno dei motivi di appello, ha rimesso la causa sul ruolo disponendo CTU per la quantificazione del danno patito da ACEA per il periodo 2010/2013. Il TSAP ha fissato l'udienza del 23 ottobre 2013, poi rinviata all'udienza del 27 novembre 2013. In quella sede è stato conferito incarico allo stesso CTU del primo grado e la causa è stata rinviata al 14 maggio 2014 per deposito della CTU.

### **A.S.A. – ACEA SERVIZI ACQUA – SMECO**

Con citazione notificata nell'autunno 2011 ACEA è stata evocata in giudizio per rispondere dei presunti danni che il suo ancor più presunto inadempimento a non provate ed inesistenti obbligazioni che si assumono portate dal patto parasociale relativo alla controllata A.S.A. – Acea Servizi Acqua – avrebbero prodotto ai soci di minoranza di questa, ed ai loro rispettivi azionisti. Il *petitum* si attesta ad oltre € 10 milioni.

Il giudice, accogliendo l'istanza di SMECO, ha ritenuto necessaria una consulenza tecnica contabile volta alla quantificazione dei costi sostenuti, del mancato guadagno e dell'eventuale corrispettivo spettante per effetto dell'opzione di vendita prevista nei patti parasociali. All'udienza dell'11 febbraio 2014 fissata per discutere sulle osservazioni alla consulenza tecnica redatta, il Giudice ha concesso termine alle parti per note sulla CTU e ha convocato il Perito per chiarimenti all'udienza del 20 marzo 2014

A seguito delle predette note, il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2014 in sostanziale accoglimento di quanto dedotto dalla difesa e dal CTP di ACEA, ha rinviato il giudizio all'udienza del 1° luglio 2014 al fine di meglio definire, in contraddittorio con le parti ed il CTP, la documentazione da acquisirsi presso ACEA Ato2 e procedere all'integrazione della CTU.

### **CONTENZIOSO SORICAL**

La controllata Acea Energia (AE) si è aggiudicata, a fine 2010, una gara per la fornitura di energia elettrica sul libero mercato a favore della Sorical, impresa mista pubblico-privata che gestisce la fornitura all'ingrosso di acqua nella Regione Calabria. Il contratto ha avuto regolare esecuzione da parte AE, mentre il cliente iniziava da subito ad accumulare cospicue morosità, tanto da indurre AE ad una rimodulazione del debito già nell'estate del 2011. Ulteriori, successivi ritardi di pagamento portavano a negoziare una nuova intesa di rientro, a fine 2011, che veniva poi sconfessata da Sorical; la quale anzi, con evidente finalità strumentale e dilatoria, conveniva in giudizio AE per sentirla condannare a presunte irregolarità nella fornitura.

AE si costituiva in giudizio formulando richiesta riconvenzionale per il saldo di quanto fatturato ed insoluto, cioè circa € 24 milioni, oltre interessi ed accessori come per legge. Il Giudice pronunciava ordinanza ingiuntiva ex art. 186 c.p.c., costituente titolo esecutivo, a favore di AE per l'importo di circa € 8 milioni, oltre spese e interessi, nelle more della prosecuzione del giudizio rinviato a marzo 2014 per la precisazione delle conclusioni. Dopo tale udienza, decorsi i termini per il deposito delle memorie difensive, il Giudice pronuncerà la sentenza che è ragionevole attenderci entro l'anno.

Sorical, nel frattempo, veniva disalimentata da AE, e passata al regime di salvaguardia; mentre i suoi azionisti ne deliberavano la messa in liquidazione e, in data 30 maggio 2013, ha depositato domanda di concordato in bianco alla quale ha formalmente rinunciato agli inizi del mese di dicembre 2013 chiedendo di intraprendere la procedura ordinaria.

### **VOLTEO ENERGIE**

ARSE ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo contro Volteo Energie, alla quale sono stati forniti pannelli fotovoltaici solo parzialmente pagati. L'esposizione residua è di circa € 2 milioni. La controparte ha opposto il titolo immediatamente notificato, nonché azionato pretese risarcitorie per presunte carenze produttive della fornitura. Mentre il giudizio prosegue – e fermo il fatto che gli eventuali vizi dei pannelli potranno essere ribaltati in capo al produttore – con ordinanza in data 12 febbraio 2013, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la somma di € 1.283.248,02 oltre interessi e spese (riservando all'esito dell'istruttoria la decisione sul residuo di € 654.136,66). Precettata la somma di € 1.347.787,38, Volteo ha proposto un pagamento rateale del dovuto.

A oggi ha corrisposto l'integrale importo precettato e cioè € 1.347.787,38. Il giudizio prosegue per l'accertamento della parte di credito di ARSE non assistita dalla provvisoria esecuzione e per l'esame della domanda di Volteo tesa a ottenere il riconoscimento della penale e dei danni. La causa è rinviata all'udienza del 21 ottobre 2014 per escussione testi e, all'esito, eventuale ammissione

CTU, mentre sembra tramontata la possibilità di una composizione transattiva della vertenza.

### **CONTENZIOSO MILANO '90**

La questione inerisce il mancato pagamento della somma di € 5 milioni da parte di Milano '90, dovuta a saldo del prezzo di compravendita dell'area in Comune di Roma con accesso da Via Laurentina n. 555 perfezionata in data 28 febbraio 2007 e con successivo atto integrativo del 5 novembre 2008. Con l'atto integrativo le parti hanno concordato di modificare il corrispettivo da € 18 milioni a € 23 milioni, contestualmente eliminando l'*earn out*, prevedendo quale termine ultimo di pagamento il 31 marzo 2009.

Data l'inerzia dell'acquirente è stata avviata la procedura finalizzata al recupero delle somme dovute attraverso la predisposizione di un atto di intimazione e diffida a Milano '90 e, quindi, attraverso il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo che, in data 28 giugno 2012, è stato concesso in forma provvisoriamente esecutiva. Si è proceduto quindi a notificare il predetto decreto ingiuntivo in data 3 settembre 2012 e in data 23 novembre è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il pignoramento presso terzi per il recupero coattivo delle somme ingiunte.

È a oggi pendente innanzi la X sezione del Tribunale di Roma, l'opposizione del Decreto ingiuntivo da parte di Milano '90. Nell'ambito del giudizio è stato instaurato un ulteriore endoprocedimento ex art. 649 cpc volto alla sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, sospensione che è stata accolta dal Giudice.

E' stato altresì sospeso il procedimento esecutivo iniziato a valle della provvisoria esecutività del decreto ad oggi sospeso. All'udienza del 13 marzo 2014, il Giudice si è riservato sulla richiesta dei mezzi istruttori.

Con provvedimento datato 7 aprile 2014 lo stesso Giudice, ritenuta necessaria un'indagine tecnica per valutare la situazione urbanistica dell'immobile nonché di ammettere la prova testimoniale articolata da ACEA, ha rinviato all'udienza del 18 dicembre 2014 per l'audizione dei testi ed il conferimento dell'incarico al CTU. Il Giudice Istruttore ha ordinato altresì la consegna da parte di ACEA della documentazione richiesta da parte opponente.

### **CONTENZIOSO TRIFOGLIO**

La questione inerisce l'inadempimento della Trifoglio all'obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo (pari a € 10,3 milioni), di cui al contratto di compravendita avente a oggetto l'immobile cd. Autoparco la cui data di corresponsione doveva essere il 22 dicembre 2011.

In considerazione dell'inadempimento di Trifoglio, si è proceduto a notificare una diffida volta a sottoscrivere un atto di risoluzione volontaria del contratto di compravendita del 22 dicembre 2010, e quindi a depositare ricorso presso il Tribunale di Roma, ex art. 702 bis c.p.c.. L'udienza di comparizione delle parti prevista per il 13 novembre 2012 è stata rinviata al 30 aprile 2013 a seguito della chiamata in causa di un terzo (Consorzio Piano Assetto C9 Stazione Ostiense) da parte della Trifoglio.

Nelle more, ATAC Patrimonio ha depositato ricorso per la risoluzione del contratto di compravendita del 22 dicembre 2010 per la parte di propria competenza.

Dopo il mutamento del rito da sommario a ordinario, il Tribunale ha rinviato la causa al 7 maggio 2014 per l'ammissione delle prove concedendo termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI° co. c.p.c. con decorrenza dal 14 gennaio 2014.

Unitamente al deposito delle memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c., si è costituito in giudizio un nuovo collegio difensivo per conto di Trifoglio che ha formulato nuove eccezioni di inadempimento da parte di ACEA in ragione della dedotta impossibilità di addivenire allo sviluppo dell'area oggetto del contratto di compravendita. Si è data inoltre evidenza di un nuovo atto di citazione da parte di Trifoglio avente sempre ad oggetto l'atto di compravendita e volto all'accertamento della sua invalidità. Nell'atto di citazione, Trifoglio ha chiesto la riunione con il procedimento instaurato da ACEA, oltre a richiedere l'ammissione di una consulenza tecnica. L'atto di citazione, notificato anche ad ATAC Patrimonio oltre che ad ACEA, contiene una richiesta di risarcimento danni di circa 20 milioni. Nell'ambito delle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c., controparte ha chiesto l'ammissione della Consulenza Tecnica sostanzialmente volta a valutare la possibilità di procedere allo sviluppo dell'area. L'udienza per la discussione dell'atto di citazione promosso da

Trifoglio è stata fissata per il prossimo 27 maggio 2014.

Allo stato le eccezioni sollevate da controparte appaiono infondate.

#### CONTENZIOSO KUADRA

Nell'ambito del contenzioso attivato da Kuadra S.r.l. contro la partecipata Marco Polo S.r.l. in liquidazione per un presunto inadempimento conseguente alla partecipazione all'ATI per la gestione della commessa CONSIP, sono stati citati in giudizio dalla stessa Kuadra S.r.l. anche i Soci di Marco Polo (e quindi: ACEA, AMA e EUR) nonché Roma Capitale.

Tale citazione si basa sul presupposto della controparte che Marco Polo sarebbe sottoposta alla direzione e coordinamento di tutti i Soci diretti e indiretti.

ACEA ritiene che, in considerazione anche della genericità delle argomentazioni addotte da Kuadra S.r.l. a fondamento della responsabilità dei Soci di Marco Polo S.r.l. in liquidazione, il rischio di soccombenza riferito a tale citazione sia da considerarsi remoto, mentre quello indiretto, in quanto Socio di Marco Polo, sia stato già compreso nell'ambito della valutazione della partecipata.

## INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI

### CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziarie richiesto dall'IFRS 7 suddivise nelle categorie definite dallo IAS 39.

€ MIGLIAIA	STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE DISPONIBILI PER LA NEGOZIAZIONE	CREDITI E FINANZIAMENTI	STRUMENTI FINANZIARI DISPONIBILI PER LA VENDITA	VALORE DI BILANCIO	NOTE ESPLICATIVE
<b>Attività non correnti</b>	<b>0</b>	<b>34.788</b>	<b>3.279</b>	<b>38.067</b>	
Altre partecipazioni			3.279	3.279	18
Attività finanziarie verso controllante, controllate e collegate		32.328		32.328	21
Attività finanziarie verso terzi		2.460		2.460	21
<b>Attività correnti</b>	<b>0</b>	<b>2.248.477</b>	<b>0</b>	<b>2.248.477</b>	
Crediti commerciali verso clienti		1.399.424		1.399.424	23
Crediti commerciali verso parti correlate		76.310		76.310	23
Altre attività correnti: valutazione a fair value dei contratti differenziali e swap su commodities con effetto a patrimonio netto (*)				0	23
Altre attività correnti: valutazione a fair value dei contratti differenziali e swap su commodities con effetto a economico (*)		47		47	23
Altre attività correnti: perequazione energia e specifica		41.024		41.024	23
Altre attività correnti: controllate		24.933		24.933	23
Attività finanziarie verso controllante, controllate e collegate		59.101		59.101	23
Attività finanziarie verso terzi: derivati designati di copertura con effetto a patrimonio netto (**)		0		0	23
Attività finanziarie verso terzi: derivati non designati di copertura con effetto a conto economico (**)				0	23
Attività finanziarie verso terzi		58.167		58.167	23
Disponibilità liquide		589.471		589.471	23
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>2.283.265</b>	<b>3.279</b>	<b>2.286.544</b>	

€ MIGLIAIA

	STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE	PASSIVITÀ AL COSTO AMMORTIZZATO	VALORE DI BILANCIO	NOTE ESPLICATIVE
<b>Passività non correnti</b>	<b>0</b>	<b>2.507.623</b>	<b>2.507.623</b>	
Obbligazioni		1.290.759	1.290.759	28
Debiti verso banche (quota non corrente)		1.216.864	1.216.864	28
Debiti finanziari verso parti correlate		0	0	28
<b>Passività correnti</b>	<b>0</b>	<b>2.026.564</b>	<b>2.026.564</b>	
Debiti verso banche		466.245	466.245	31
Debiti verso Terzi		41.174	41.174	31
Debiti finanziari verso factor		157.091	157.091	31
Passività finanziarie verso terzi: derivati designati di copertura con effetto a patrimonio netto (**)		21.027	21.027	31
Passività finanziarie verso terzi: derivati non designati di copertura con effetto a conto economico (**)		94	94	31
Debiti finanziari verso controllate, collegate		33.565	33.565	31
Debiti verso fornitori		1.212.900	1.212.900	31
Debiti commerciali verso controllante, controllate e collegate		93.982	93.982	31
Altre passività correnti: valutazione a fair value dei contratti differenziali e swap su commodities con effetto a patrimonio netto (*)		485	485	31
Altre passività correnti: valutazione a fair value dei contratti differenziali e swap su commodities con effetto a economico (*)		0	0	31
<b>TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>4.534.187</b>	<b>4.534.187</b>	

(\*) Trattasi di valutazione a fair value dei contratti di acquisto e vendita di commodities rientranti nelle previsioni dello IAS 39 le cui variazioni sono iscritte a conto economico o a patrimonio netto.

(\*\*) Trattasi di strumenti finanziari (swap) a copertura del rischio tasso con variazioni di fair value iscritta a patrimonio netto o conto economico secondo quanto indicato in tabella.

## FAIR VALUE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

Il fair value dei titoli non quotati in un mercato attivo è determinato utilizzando i modelli e le tecniche valutative prevalenti sul mercato o utilizzando il prezzo fornito da più controparti indipendenti.

Il fair value dei crediti e dei debiti finanziari a medio lungo termine è calcolato sulla base delle curve dei tassi risk less e risk adjusted.

Si precisa che per i crediti e debiti commerciali con scadenza contrattuale entro l'esercizio, non è stato calcolato il fair value in quanto il loro valore di carico approssima lo stesso.

Inoltre, si segnala che non sono stati calcolati i fair value delle attività e passività finanziarie per le quali il fair value non è oggettivamente determinabile.

## TIPOLOGIA DI RISCHI FINANZIARI ED ATTIVITÀ DI COPERTURA CONNESSE

### RISCHIO CAMBIO

Il Gruppo non è particolarmente esposto a tale tipologia di rischio che è concentrata sulla conversione dei bilanci delle controllate estere.

Per quanto riguarda il *Private Placement* di 20 miliardi di yen il rischio cambio è coperto tramite un *cross currency* descritto a proposito del rischio tasso di interesse.

### RISCHIO MERCATO

Il Gruppo è esposto al rischio mercato, cioè il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, con particolare riferimento al rischio di oscillazione dei prezzi delle commodity oggetto di compravendita.

Acea Energia Holding, attraverso l'Unità *Risk Control*, assicura l'analisi e la misurazione dell'esposizione ai rischi di mercato in coerenza con le Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno di ACEA e con i limiti e i criteri generali dei Rischi dell'Area Industriale Energia.

L'analisi e la gestione dei rischi è effettuata secondo un processo di *Risk Management* che prevede l'esecuzione di attività lungo tutto l'anno, con cadenza e periodicità differenti (annuale, mensile